



## ALLEGATO A

### ATTUAZIONE DEL REGIME SA.51793 E MODIFICA DEL REGIME N. SA.43429(2015/XA) “SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI” DI CUI ALLA SOTTOMISURA 8.3 DEL PSR 2014/2020 DELLA REGIONE TOSCANA

#### INDICE

<b>1. Finalità e Risorse .....</b>	<b>2</b>
1.1 Finalità e obiettivi .....	2
1.2 Entrata in vigore del regime .....	2
1.3 Regime di aiuto .....	2
1.4 Dotazione finanziaria .....	5
<b>2. Richiedenti/Beneficiari .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Interventi finanziabili e spese ammissibili .....</b>	<b>6</b>
3.1 Interventi finanziabili .....	6
3.2 Condizioni di ammissibilità.....	7
3.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto .....	8
3.4 Altre limitazioni .....	8
3.5 Interventi/spese non ammissibili.....	10
3.6 Intensità del sostegno.....	10
3.7 Massimali e minimali.....	11
3.8 Cumulabilità.....	11
3.9 Norme di protezione ambientale .....	11
<b>4. Criteri di selezione/valutazione .....</b>	<b>11</b>
<b>5. Contenuti della domanda di aiuto .....</b>	<b>12</b>
<b>6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività .....</b>	<b>12</b>
<b>7. IVA e altre imposte e tasse .....</b>	<b>12</b>

# 1. Finalità e Risorse

## 1.1 Finalità e obiettivi

La sottomisura denominata 8.3 "*Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*" - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013 è finalizzata alla concessione di contributi a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.

Il presente atto modifica alcuni elementi del regime di aiuti SA.43429(2015/XA) e sostituisce il precedente Decreto Dirigenziale n. 5558 del 20/11/2015 (che insieme al PSR della Toscana versione 1 costituiva la base giuridica del citato regime SA.43429). Pertanto definisce le nuove indicazioni tecniche e procedurali per l'applicazione del regime di aiuti "*Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*" di cui alla Sottomisura 8.3 (articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013) del PSR 2014/2020 della Toscana (di seguito indicato come "PSR") ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (versione 5.1, approvato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 14.11.2017 C(2017) 7705 final), e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale Regolamento, come aiuti cofinanziati dal FEASR.

Quindi la misura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

La misura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente Programma di Sviluppo Rurale della Toscana da parte della Commissione.

## 1.2 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti, di modifica del regime SA.43429(2015/XA), è entrato in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 9/08/2018 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.51793 Sottomisura 8.3 "*Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*" e termina il 31/12/2023.

## 1.3 Regime di aiuto

Ai fini del rispetto di quanto previsto dal Reg. UE n. 702/2014, i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste nel citato Regolamento e in particolare:

- l'art. 1 "*Campo d'applicazione*" e nello specifico:
  - il par. 1 lett. e) ai sensi del quale gli aiuti al settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni del regolamento di esenzione n. 702/2014;
  - il par. 5 lett. a) che dispone non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

- il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione di quanto previsto al punto iii) della lettera b);
- il par. 7 che recita non si applichi il regolamento agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- art. 2 "*Definizioni*" e nello specifico:
  - "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento n. 702/2014;
  - "grandi imprese" le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento n. 702/2014;
  - "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
  - "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
  - "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
  - "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
  - "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento n. 702/2014;
  - "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- art. 3 "*Condizioni per l'esenzione*" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del citato Regolamento (UE) n. 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- art. 6 "*Effetto incentivazione*" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il Regolamento (UE) n. 702/2014 si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Condizione che dispone che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato, fatte salve le eccezioni di cui alla lettera i) del paragrafo 5. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- art. 7 "*Intensità di aiuto e costi ammissibili*" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;
- art. 8 "*Cumulo*": gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 702/2014. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente Regolamento (UE) n. 702/2014 non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento;
- art. 9 "*Pubblicazione e informazione*" che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. 2. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;
- art. 12 "*Relazioni*" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
- art.13 "*Controllo*" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Inoltre le agevolazioni verranno concesse in osservanza in toto dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014, e nello specifico:

- conformemente al par. 2 dell'art. 34 gli aiuti: a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a);
- conformemente al par. 3 dell'art. 34 la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione;
- conformemente al par. 4 dell'art. 34, solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi;
- conformemente al par. 5 dell'art. 34 gli aiuti sono concessi per: a) realizzazione di infrastrutture protettive; b) interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo; c) installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
- conformemente al par. 6 dell'art. 34, nel caso di fasce parafuoco, l'aiuto può finanziare le spese di manutenzione;
- conformemente al par. 7 dell'art. 34 non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- conformemente al par. 9 dell'art. 34, nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico. Il programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato reca l'elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono causare una calamità;
- conformemente al par. 10 dell'art. 34 Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, con le modalità e nei casi stabiliti dal PSR 2014/2020, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Possono essere considerati ammissibili costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5 inerenti alle peculiarità del settore forestale;
  - conformemente al par. 12 dell'art. 34 l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

L'osservanza delle disposizioni sugli aiuti di stato è un obbligo derivante dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza e pertanto comporta in caso di non osservanza l'illegalità del contributo con le modalità di legge previste.

## **1.4 Dotazione finanziaria**

Ai fini della comunicazione di esenzione del regime di aiuto istituito ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 le risorse totali per l'intero periodo di programmazione del PSR 2014/2020 non potranno superare i 100.000.000,00 di euro.

## **2. Richiedenti/Beneficiari**

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;

2. Regione Toscana, altri Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana);
3. Altri soggetti ed enti di diritto privato, singoli o associati.

### 3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

#### 3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni presenti nel bando della sottomisura, gli investimenti ammissibili sono quelle indicate nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della sottomisura 8.3 del PSR approvato, alla quale si rimanda.

Tali investimenti rispondono a quelli elencati al comma 5, lettere a), b), c) dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Infatti, tra gli investimenti ammissibili indicati nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della misura 8.3 del PSR e quelli elencati al comma 5 dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014, esiste la seguente correlazione:

- *Scheda sottomisura 8.3, punto 1) Costi per azioni di prevenzione contro gli incendi (vedi Articolo 34, lettera a) comma 5: realizzazione di infrastrutture protettive):*
  - Realizzazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di lotta attiva agli incendi boschivi, quali sentieri forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico, rete di approvvigionamento idrico e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri (sono esclusi gli impianti di destinazione per lo scalo a fini commerciali);
  - Realizzazione o manutenzione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi;
  - Acquisto delle attrezzature e dei mezzi necessari agli interventi di prevenzione, ad esclusione dei mezzi quali elicotteri e aerei.
- *Scheda sottomisura 8.3, punto 2) Realizzazione di interventi di prevenzione contro il rischio da calamità naturali, attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali, fenomeni di degrado e dissesto, siccità e desertificazione e altre avversità atmosferiche (questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione) (vedi Articolo 34, lettera a) comma 5: realizzazione di infrastrutture protettive):*
  - Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico: opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico, opere di sistemazione idraulico-forestale, sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, uso di tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- *Scheda sottomisura 8.3, punto 1) Costi per azioni di prevenzione contro gli incendi (vedi Articolo 34, lettera b) comma 5: interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo):*
  - Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali e periodici, ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, eliminazione di essenze alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa. Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
  - Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a prevenzione del rischio di incendi;
- *Scheda sottomisura 8.3, punto 2) Realizzazione di interventi di prevenzione contro il rischio da calamità naturali, attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali, fenomeni di degrado e*

*dissesto, siccità e desertificazione e altre avversità atmosferiche (questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione) (vedi Articolo 34, lettera b) comma 5: interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo):*

- Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione, quali l'introduzione di specie arboree e/o arbustive tolleranti alla siccità scelte tra quelle comprese nell'elenco delle specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana). Queste azioni preventive devono essere giustificate da prove scientifiche in merito alla loro necessità;
- Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali giustificate da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici, consistenti nell'esecuzione di interventi selvicolturali e di diversificazione specifica, di trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale, nell'uso di antagonisti naturali, nell'istallazione di trappole fitosanitarie;
- *Scheda sottomisura 8.3, punto 1) Costi per azioni di prevenzione contro gli incendi (vedi Articolo 34, lettera c) comma 5: installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione):*
  - Installazione e potenziamento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione, apparati radio, acquisto di hardware e software);
- *Scheda sottomisura 8.3, punto 2) Realizzazione di interventi di prevenzione contro il rischio da calamità naturali, attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali, fenomeni di degrado e dissesto, siccità e desertificazione e altre avversità atmosferiche (questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione) (vedi Articolo 34, lettera c) comma 5: installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione):*
  - Progettazione, realizzazione, gestione, adeguamento migliorativo e/o di potenziamento delle strutture e delle reti di monitoraggio contro gli attacchi di parassiti e malattie delle specie forestali.

Sono inoltre compresi anche i seguenti investimenti o costi previsti dalla scheda della sottomisura 8.3 del PSR:

- Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti (solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento);
- Spese generali di cui all'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Così come previsto all'art. 34 paragrafo 10 del Regolamento (UE) n. 702/2014, le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborati a livello nazionale e/o regionale.

## **3.2 Condizioni di ammissibilità**

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico);

4. ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 702/2014, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014);
5. gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

### 3.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "*Condizioni di ammissibilità*", devono:

1. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto;
2. qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari DI BOSCO e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Ai fini della presente sottomisura sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
  - tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
  - gli interventi eseguiti da Province, Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
3. essere in regola con la certificazione antimafia (ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 159/2011).

Ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.

### 3.4 Altre limitazioni

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR, ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. gli interventi per prevenzione incendi sono ammissibili se eseguiti in aree comprese in territori



comunali classificati come ad alto o medio rischio di incendi ai sensi del vigente Piano AIB della Regione Toscana 2014/2016 e s.m.i.;

2. per quanto riguarda la creazione di fasce e viali parafuoco o di aree libere, i costi ammissibili possono comprendere, oltre del costo di realizzazione, anche i successivi costi di manutenzione se eseguiti nel primo anno successivo alla loro realizzazione (ad esclusione dei costi per il sostegno ad attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali);
3. tra gli interventi di cui al punto 2 del paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda PSR della sottomisura 8.3 sono compresi anche quelli a carico di dissesti o fitopatie forestali di limitata estensione areale, perché contribuiscono ad arrestare i fenomeni in atto e prevengono il verificarsi di danni maggiori;
4. gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.R. 39/00 e s.m.i.). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, basi aeree, strutture e attrezzature per il monitoraggio e comunicazione), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purchè siano al servizio del bosco;
5. tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
6. tutte le azioni di prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il vigente Piano AIB della Regione Toscana 2014/2016 e s.m.i.;
7. gli interventi di prevenzione delle fitopatie che possono causare disastri (interventi di cui al punto 2.c del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*") sono ammissibili a contributo solo se realizzati nelle aree interessate dai parassiti individuati dal Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana e di cui al paragrafo "*Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità*" del PSR;
8. nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013, se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013;
9. nel caso di rimboschimenti/rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia;
10. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
11. le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
12. non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
13. gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "*Informazione di complementarietà*" del PSR.

### 3.5 Interventi/spese non ammissibili

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 e a quanto indicato nel PSR (al paragrafo 8.1 e al paragrafo "Costi ammissibili" della scheda di sottomisura), non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. l'acquisto di elicotteri, aerei e automezzi 4x4;
2. l'acquisto di animali da destinare al pascolo;
3. i costi diretti per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva;
4. i costi connessi ai contratti di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e gli oneri assicurativi);
5. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono «manutenzione» tutti quegli interventi migliorativi che comportino esclusivamente la rinnovazione o sostituzione di parti di opere esistenti. Il divieto non si applica alla manutenzione dei viali e delle fasce parafulco, come specificato al precedente paragrafo "Altre limitazioni". Inoltre, ai fini della presente sottomisura non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili):
  - le opere e lavori edili che riguardano:
    - a) la modifica di porte e pareti interne;
    - b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
    - c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
    - d) l'abbattimento di barriere architettoniche;
  - gli "Adeguamenti funzionali" o i "miglioramenti" intesi come tutti quegli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
  - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
  - gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
  - tutti gli interventi di prevenzione contro gli incendi boschivi di cui al presente atto, quando previsti dai Piani specifici di prevenzione AIB;
6. il capitale circolante (scorte vive o scorte morte);
7. le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività" in merito alle Spese generali.

### 3.6 Intensità del sostegno

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.3 e all'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

### 3.7 Massimali e minimali

Per la presente sottomisura, l'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 702/2014 non prevede l'applicazione di soglie di notifica.

Per la sottomisura, così come previsto dal PSR alla lettera ah) "*Minimali e Massimali*" del paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" i documenti attuativi possono prevedere minimali e massimali di contributo o investimento ammissibile per beneficiario, o di importo totale del premio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi della sottomisura stessa.

### 3.8 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Oltre a quanto sopra i richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

### 3.9 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi sostenuti dalla presente sottomisura, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D. Lgs 152/06 e s.m.i., LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità al sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

## 4. Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto presentate sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti ai singoli criteri di selezione.

In ottemperanza a quanto previsto al paragrafo "*Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione*" della scheda del PSR della sottomisura 8.3 alla presente sottomisura si applicano i seguenti criteri di selezione che tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:

- I. **Aree territoriali:** la priorità territoriale è attribuita in funzione del grado di ruralità (zone B, C, D) in base a quanto riportato nel paragrafo 2 "*Classificazione della Regione*" del PSR in merito all'obiettivo di

concentrare maggiormente gli interventi di sviluppo rurale e differenziare il riferimento a tali zone soprattutto all'interno dei criteri di selezione delle misure, o del grado di svantaggio (zona montana) in base a quanto evidenziato nei punti di debolezza (punto 1 - PRIORITÀ 4) in merito alla vulnerabilità dei territori montani, che risultano ampiamente soggetti a dissesto idrogeologico; alle zone con maggiore diffusione dei boschi, alle zone interessate da calamità, al grado di rischio incendi, essendo queste le zone dove maggiore è l'importanza e l'incidenza degli interventi finanziati; all'esistenza di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000 o altre aree protette). La priorità premia gli investimenti che ricadono su territori che più di altri sono soggetti ad abbandono (nell'ultimo decennio si è registrata una diminuzione del 44% del numero di aziende ubicate nei territori montani);

II. **Tipologia di investimento:** verrà data priorità agli interventi di prevenzione incendi, rappresentando un fenomeno di distruzione dei boschi molto importante.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi con le procedure di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR FEASR 2014-2020) saranno escluse dall'aiuto.

## 5. Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine dei lavori;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili.
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

## 6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

In caso di investimenti, oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le Spese generali di cui all'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità, e purchè successive al 1/01/2014.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del Regolamento UE n.702 /2014).

## 7. IVA e altre imposte e tasse

L'art. 69, comma 2, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/13, e il comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 702/2014 dispongono che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo dei fondi SIE e quindi agli aiuti salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.